

SENATO DELLA REPUBBLICA
———— VI LEGISLATURA ————

(N. 2562)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 aprile 1976
(V. Stampato n. 4469)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1976*

—————
**Proroga del termine
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale**
—————

DISEGNO DI LEGGE
—————

Art. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, è prorogato di un anno.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della citata legge n. 108 è elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, a lire 30 milioni annui.

Al maggior onere di lire 15 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.